

PS8876 - FIRE-RECUPERO CREDITI

Provvedimento n. 24473

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO l'articolo 23, comma 12-*quinquiesdecies*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha aumentato il massimo edittale della sanzione a 5.000.000 euro;

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera dell'8 agosto 2012;

VISTO il proprio provvedimento del 18 giugno 2013, con il quale è stata deliberata la non adozione della misura cautelare, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo;

VISTO il proprio provvedimento del 20 giugno 2013, con il quale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Fire S.p.A., in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del Consumo, svolgente attività di recupero crediti. Il professionista, al 31 dicembre 2012, risulta avere un fatturato pari a 36.443.075 euro.

2. Confconsumatori, in qualità di segnalante.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nell'inoltro a diversi consumatori - al fine di recuperare presunti crediti - di atti di citazione in giudizio presso sedi di Giudici di Pace senza il rispetto del foro competente.

4. In particolare, è pervenuta una richiesta di intervento da parte di un'Associazione di consumatori, volta a rilevare di aver ricevuto numerose segnalazioni al riguardo, lamentando il carattere intimidatorio ed aggressivo di tale pratica.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

5. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 21 marzo 2013, è stato comunicato alle Parti l'avvio del procedimento istruttorio n. PS8876 nei confronti del professionista per possibile violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo.

6. In tale sede, veniva in particolare ipotizzata la scorrettezza e l'aggressività della pratica in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio cui è diretta nonché - mediante indebito condizionamento - a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio e, pertanto, ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

7. Il professionista, in data 9 aprile e 16 maggio, integrate in data 28 maggio, 3 giugno, 13 giugno e 18 giugno 2013, ha depositato le proprie memorie difensive.

8. In data 9 luglio 2013 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

2) Le evidenze acquisite

9. Dalla documentazione agli atti emerge che:

- il professionista ha ricevuto incarico da parte di diverse società di provvedere al recupero dei propri crediti e non è, quindi, titolare dei crediti per i quali sono stati notificati gli atti di citazione [Doc.7];

- le società mandanti (nello specifico, Agos Ducato S.p.A., Seat Pagine Gialle S.p.A., GDF Suez Energie S.p.A., Sorigenia S.p.A. e Securitisation Services Funding S.A.) hanno conferito l'incarico di svolgere le attività di gestione e di recupero dei crediti regolamentando, in modo più o meno puntuale, gli adempimenti e le comunicazioni "infraprocedimentali" [Doc.7];

- dallo "schema" tipo dell'atto di citazione inoltrato per ciascun creditore mandante, anche contrariamente a quanto previsto dalle diverse condizioni generali degli originari contratti sottoscritti tra questi ed i diversi consumatori, quest'ultimi vengono citati in giudizio, indipendentemente dalla loro residenza, presso i Giudici di pace dove ha sede ciascuna società [Doc.7];

- a fronte di migliaia (4.160) di atti di citazione, che risultano esser stati inoltrati, su scala nazionale, dal luglio 2011 all'aprile del 2013, solo una percentuale bassissima (143, il 3,43%) riguarda citazioni instaurate presso Giudici di pace competenti per territorio e solo una percentuale altrettanto bassa (62, l'1,49%) riguarda le cause iscritte a ruolo [Doc.7].

3) Le argomentazioni difensive del professionista

10. Il professionista, con memorie difensive depositate il 9 aprile e 16 maggio 2013, integrate in data 28 maggio, 3 giugno, 13 giugno e 18 giugno 2013, ha evidenziato che la propria attività, volta al recupero di crediti certi, liquidi ed esigibili, non può ritenersi tale da falsare il comportamento economico del consumatore medio cui è diretta, non potendo sottacersi il comportamento inadempiente dello stesso consumatore a fronte dell'adempimento delle controprestazioni, e che non può ritenersi illegittimo l'instaurazione di un giudizio in una sede diversa da quella del consumatore, anche alla luce del fatto che il consumatore può sempre avere modo di formulare le dovute eccezioni a sua tutela.

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

11. La pratica commerciale oggetto di valutazione si sostanzia nel fatto che, al fine di tentare di recuperare vari crediti, il professionista ha inoltrato a diversi consumatori, per il tramite di avvocati, atti di citazione (con l'indicazione fittizia della data della prima udienza) presso sedi di Giudici di Pace sistematicamente diverse da quelle territorialmente competenti, senza procedere - nella quasi totalità dei casi - ad iscrivere a ruolo la causa.

12. La condotta del professionista integra una pratica commerciale aggressiva ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto idonea ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. In particolare, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera e), del Codice del consumo, rubricato "ricorso a molestie, coercizione o indebito condizionamento", è considerata aggressiva una pratica basata su "qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata".

13. Lo schema tipo degli atti di citazione, in particolare, in combinato disposto con il fatto che a fronte di migliaia (4.160) di atti di citazione inoltrati solo una percentuale bassissima (il 3,43%) riguarda citazioni instaurate presso Giudici di pace competenti per territorio e solo una percentuale altrettanto bassa (l'1,49%) riguarda le cause iscritte a ruolo, conferma tanto la pratica quanto il relativo fine meramente aggressivo.

14. La condotta del professionista appare idonea a determinare nel consumatore medio un indebito condizionamento, ingenerando il convincimento che, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, sia preferibile provvedere rapidamente al pagamento dell'importo richiesto, piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario. Gli atti di citazione - manifestamente temerari - inoltrati sono idonei a esercitare, infatti, nei confronti dei destinatari, un notevole grado di pressione psicologica suscettibile, nella sostanza, di determinare un significativo condizionamento delle scelte e dei comportamenti.

15. La pratica commerciale in esame appare, inoltre, non conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile nel caso di specie, in quanto non si è riscontrato da parte del professionista "il normale grado della specifica competenza ed attenzione" che ragionevolmente ci si poteva attendere, avuto riguardo alle caratteristiche dell'attività svolta.

16. Pertanto, la pratica oggetto di contestazione risulta aggressiva e scorretta, in violazione degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori interessati.

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

17. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

18. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

19. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, della dimensione economica del professionista, società di notevoli dimensioni con fatturato nel 2012 di oltre 34 milioni di euro, dell'ampia diffusione della pratica, su scala nazionale, e del potenziale pregiudizio arrecato ai consumatori che si sono visti inoltrare l'atto di avvio di un procedimento giudiziario infondato e temerario.

20. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere da luglio 2011 ad aprile 2013.

21. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla Fire S.p.A. nella misura di 300.000 € (trecentomila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20 comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione all'attività di recupero crediti svolta dal professionista;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla Fire S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla Fire S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 300.000 € (trecentomila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 12-*quinqüiesdecies*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella